



## **ORDINANZA N. 5 /2018**

Il Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale:

- VISTA** la Legge 28.01.1994, n. 84 e ss. mm. e ii. ;
- VISTO** il decreto 31.03.1995 n. 585 del Ministero dei trasporti e della Navigazione, con cui è stato adottato il "Regolamento recante la disciplina per il rilascio, la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali";
- VISTA** la circolare SERIE VI, n. 32 del 05.01.1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione;
- VISTO** il decreto 06.02.2001 n. 132 del Ministero dei trasporti e della navigazione con il quale è stato adottato il "Regolamento concernente la determinazione dei criteri vincolanti per la regolamentazione da parte delle Autorità Portuali e Marittime dei servizi portuali, ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94;
- VISTA** la nota n. DEM/3/1940 in data 31.07.2001 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Unità di Gestione Infrastrutture per la Navigazione ed il Demanio marittimo del soppresso Ministero dei Trasporti e della Navigazione, che fornisce direttive e chiarimenti in merito all'applicazione del D.M. 132 del 06/02/2001;
- VISTA** l'Ordinanza n. 1/96 in data 06.06.1996 dell'allora Autorità Portuale di Palermo con la quale veniva approvato il "Regolamento per il rilascio nel porto di Palermo delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della L. 84/94;
- VISTA** l'ordinanza n. 3/2002 in data 10.10.2002 dell'allora Autorità Portuale di Palermo con la quale avveniva approvato il "Regolamento" che integrava, a livello locale, quanto statuito dal D.M. 132/01 in materi di servizi portuali;
- VISTA** l'ordinanza 1/2008 in data 11.02.2008 dell'allora Autorità portuale di Palermo con la quale veniva approvato il "Regolamento per il rilascio, nel porto di termini Imerese, delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della L. 84/94";
- VISTO** il D.lgs. 04.08.2016 n. 169 che ha stabilito la costituzione delle Autorità di Sistema Portuale;
- CONSIDERATO** che l'Autorità Portuale di Palermo è divenuta Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale comprendendo, oltre che il porto di Termini Imerese, anche quelli di Trapani e Porto Empedocle;
- VISTO** il Regolamento del Porto e della Rada di Trapani approvato con Ordinanza n. 37/2001 in data 30.06.2001 della Capitaneria di Porto di Trapani, ed in particolare il titolo II (artt. 62 a 75) con il quale viene disciplinato il "rilascio,

la sospensione e la revoca delle autorizzazioni per l'esercizio delle attività portuali" integrando, a livello locale, quanto stabilito dai DD.MM. 585/95 e 132/01, citati in premessa, in materia di "operazioni e servizi portuali";

**CONSIDERATO** che nel porto di Porto Empedocle non sono state emanate norme di dettaglio in materia di "operazioni e servizi portuali";

**RITENUTO** opportuno, nonché necessario, armonizzare, ove possibile, le norme in materia di rilascio di autorizzazioni ex art. 16, L. 84/94 alle concrete realtà ed esigenze dei porti appartenenti al Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale al fine di non creare disomogeneità e disparità nel settore del lavoro portuale;

**SENTITE** in merito le Commissioni Consultive Locali dei porti del network;

**SENTITO** il Comitato di Gestione Portuale;

**VISTO** il decreto n. 342 in data 28.06.2017 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,

## **ORDINA**

### **Articolo 1**

Viene approvato l'allegato Regolamento per il rilascio, sospensione, revoca e rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, L. 28.01.1994 n. 84, nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Si precisa che le autorizzazioni di cui al comma che precede, rilasciate secondo quanto previsto dal presente Regolamento, avranno validità esclusivamente per il porto del Sistema portuale del Mare di Sicilia Occidentale per il quale sono state rilasciate.

### **Articolo 2**

Sono abrogate le ordinanze n. 1/1996, 3/2002 e 1/2008 dell'allora Autorità Portuale di Palermo e tutte le norme locali in materia di operazioni e servizi portuali in contrasto con il presente Regolamento.

### **Articolo 3**

Il Regolamento approvato con la presenta ordinanza si applicherà integralmente per tutte le autorizzazioni che saranno rilasciate a partire dalla data odierna. Sono fatte salve le vigenti autorizzazioni e quelle i cui procedimenti di rilascio/rinnovo hanno avuto inizio anteriormente al 31.03.2018.

Palermo, 17.06.2018

**IL PRESIDENTE**  
**(Dott. Pasquale MONTI)**

**AREA OPERATIVA**  
**IL FUNZIONARIO QUADRO**  
Ing. Luciano Caddemi



Autorità di Sistema Portuale  
del Mare di Sicilia Occidentale

## **Regolamento per il rilascio, la sospensione, la revoca ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16 della L. 28-01-1994, n. 84, nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.**

Il presente Regolamento disciplina il rilascio, la sospensione, la revoca ed il rinnovo delle autorizzazioni di cui all'art. 16, L. 84/94, nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale – di seguito AdSP, integrando, a livello locale, quanto previsto dai DD.MM. 585/95 e 132/2001 in materia di “operazioni e servizi portuali”.

### **Articolo 1**

L'ambito di applicazione del presente Regolamento comprende gli spazi demaniali marittimi ricadenti nella giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale.

Si applica altresì, agli specchi acquei interni ai porti del citato network ed a quelli esterni alle opere di grande infrastrutturazione comunque destinati all'espletamento di operazioni e servizi portuali.

### **Articolo 2**

Per operazioni portuali si intendono il carico, lo scarico, il trasbordo, il deposito ed il deposito ed il movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale.

### **Articolo 3**

Ai sensi dell'art. 16, 1° comma, della L. 84/94, i servizi portuali individuati nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, sono i seguenti:

- 1) Pesatura merce: misurazione o verifica del peso delle merci da imbarcare o sbarcare con l'ausilio di pese o di altri sistemi similari;
- 2) Smarcatura, conteggio e cernita merce: registrazione delle merci da imbarcare o sbarcare; individuazione del quantitativo e della tipologia della merce movimentata; individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore;
- 3) Pulizia merci e ricondizionamento colli: attività diretta a migliorare la condizione della merce da imbarcare o sbarcare, prima della consegna, mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanze protettive e di sistemazione colli, pacchi, pallets, etc....;
- 4) Controllo merceologico: attività di controllo della merce mirante a verificare che la stessa non sia affetta da vizi o difetti in correlazione alle operazioni portuali, ad esclusione delle verifiche ed accertamenti da parte di compagnie assicuratrici, enti tecnici od altre istituzioni preposte a tali attività;
- 5) Sorveglianza e vigilanza: attività svolta al fine di evitare che la merce sbarcata o da imbarcare venga sottratta, sottoposta a rischio o manomessa;
- 6) Rizzaggio, derizzaggio o taccaggio: definite come attività svolte al fine di fissare e bloccare gli autoveicoli e mezzi gommati da imbarcare o sbarcare con rizze,

tornichetti, catene, cinghie, tacchi, etc... ed attività inverse, escluso le autovetture al seguito passeggeri;

- 7) Fissaggio o fardaggio delle merci: definite come attività svolte al fine di fissare il carico delle merci con spessori, blocchi od altri sistemi similari ed attività inverse.

## **CAPO I OPERAZIONI PORTUALI**

### **Articolo 4**

La disciplina di cui al presente Regolamento, si applica:

- a) Alle società concessionarie (terminalistiche);
- b) Alle società concessionarie di stabilimenti industriali fatto eccezione per depositi e stabilimenti di prodotti petroliferi e chimici allo stato liquido nonché altri prodotti affini siti in ambito portuale (art. 16, comma 7 bis, L. 84/94);
- c) Alle imprese non concessionarie che eseguono l'intero ciclo delle operazioni portuali o che, pur non coprendo tutta la gamma di dette operazioni, ottengano dal vettore e/o caricatore/ricevitore l'incarico di organizzare e provvedere all'effettuazione delle operazioni di che trattasi;
- d) Ai vettori marittimi, imprese di navigazione, noleggiatori che, in occasione dell'arrivo o partenza di navi dotate di mezzi meccanici, vengono autorizzati all'esercizio di operazioni portuali.

Non sono sottoposte ad autorizzazione ex art.16, L. 84/94, le imprese che sono chiamate ad integrare il ciclo operativo in posizione di subordinate od ausilio che non provvedano al maneggio diretto delle merci.

### **Articolo 5**

Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente deve presentare istanza in carta legale corredata da:

- 1) attestazioni relative all'idoneità professionale e personale consistente:

Se il richiedente è una persona fisica:

- a) Documentazione in ordine all'attività svolta nell'ultimo triennio;
- b) Dichiarazione sostitutiva di nascita, cittadinanza e residenza;
- c) Certificato iscrizione alla Camera di Commercio;
- d) Dichiarazione sostitutiva del casellario giudiziale e carichi penali pendenti.

Se il richiedente è una persona giuridica:

- a) Certificato di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio o nel registro delle società presso il Tribunale Civile attestante:
  - Composizione Collegio sindacale;
  - Natura, identità e poteri degli Amministratori, procuratori, institori;
- b) Dichiarazioni sostitutive di nascita, cittadinanza e residenza degli amministratori, procuratori, institori e membri Collegio sindacale;
- c) Documentazione in ordine all'attività svolta nell'ultimo triennio;

d) Dichiarazione sostitutive del Casellario Giudiziale e carichi penali pendenti del titolare dell'impresa, degli Amministratori, procuratori, institori e membri del Collegio sindacale.

I soggetti esteri possono presentare documentazione equivalente in base alla legislazione dello Stato di appartenenza corredata di traduzione asseverata ovvero una dichiarazione giurata rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa dinanzi all'Autorità Giudiziaria o Amministrativa o ad un Notaio o pubblico ufficiale.

- 2) Relazione sulla capacità tecnica basata sulla sussistenza in capo al richiedente di un complesso di beni mobili ed immobili, macchinari o mezzi meccanici o navi o altri strumenti necessari allo svolgimento delle attività, con presentazione dei titoli di proprietà, del contratto di leasing e/o di locazione pluriennale.
- 3) Relazione sulla capacità organizzativa idonea all'acquisizione di innovazioni tecnologiche e merceologiche che consentano maggior efficienza e miglior qualità dei servizi.
- 4) Bilanci relativi al biennio precedente o dichiarazioni bancarie per le imprese costituite nell'ultimo biennio attestanti la capacità finanziaria, nonché certificazione del Tribunale competente comprovante che la Ditta richiedente non sia sottoposta, nell'ultimo biennio, ad alcun procedimento concorsuale.
- 5) Programma operativo opportunamente documentato non inferiore ad un anno con piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, di costi presumibili e di prospettive di traffici.
- 6) Organigramma dei dipendenti comprensivo dei quadri dirigenziali, necessario all'espletamento delle attività programmate, suddivisi per livelli e profili professionali, con indicazione dei dipendenti già in organico ed iscritti nel libro paga, con l'indicazione della data di assunzione, e dell'eventuale ulteriore numero di unità da inserire nella produzione attraverso l'istituto del distacco, nonché attraverso la mobilità, ai sensi dell'art. 23 della L. 84/94; in tale ultima ipotesi occorrerà specificare il relativo periodo.
- 7) Polizza assicurativa ad idonea copertura, a garanzia di eventuali danni, a persone e cose, derivanti dall'esercizio dell'attività autorizzativa.
- 8) Indicazione delle tariffe pubbliche da adottarsi nei confronti degli utenti per settori merceologici o per singoli servizi.
- 9) Relazione sulle attività portuali l'istante intende svolgere e lo schema funzionale dell'impresa.

All'occorrenza potrà essere richiesta eventuale documentazione integrativa da presentarsi entro i termini prefissati.

## Articolo 6

L'autorizzazione è rilasciata, con provvedimento motivato a conclusione dell'istruttoria, sentita la Commissione Consultiva locale competente per territorio, entro i limiti numerici

massimi determinati dall'AdSP, nel termine di novanta giorni dalla ricezione dell'istanza o dell'ulteriore documentazione eventualmente richiesta a completamento della stessa. L'eventuale rigetto dell'autorizzazione, debitamente motivato, va notificato al richiedente entro lo stesso termine.

L'autorizzazione ha efficacia annuale a meno che non sia richiesto un periodo più lungo in relazione al programma operativo da attuare od alla concessione rilasciata ai sensi dell'art. 18. L. 84/94.

### **Articolo 7**

Entro il mese di novembre di ogni anno, si dovrà provvedere all'individuazione del numero delle autorizzazioni da rilasciarsi per l'anno successivo tenendo conto della capacità operativa e delle funzioni dello scalo nonché dell'organizzazione, dell'efficacia dei servizi, delle infrastrutture stradali e ferroviarie di collegamento con l'entroterra, assicurando comunque la più ampia concorrenza.

Le domande di rinnovo dovranno essere presentate entro il 1° dicembre di ogni anno già corredate di tutta la documentazione necessaria.

### **Articolo 8**

Le richieste specifiche formulate per le singole operazioni portuali in occasione di arrivi o partenze di navi dotate di mezzi e personale (self-handling) non incidono sul numero massimo assentibili.

Rimangono altresì escluse dal numero massimo di autorizzazioni assentibili di cui al precedente art. 7 le autorizzazioni che saranno rilasciate alle ditte concessionarie di aree demaniali portuali e banchine per l'espletamento delle operazioni portuali, ai sensi dell'art. 18, L. 84/94.

### **Articolo 9**

L'autorizzazione può essere sospesa o revocata, in ogni tempo, senza diritto ad indennizzo, sentita la Commissione Consultiva locale competente per territorio, con provvedimento motivato, nelle ipotesi previste dall'art. 7 del D.M. 31/3/1995, n. 585.

L'AdSP si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza delle attività portuali espletate, richiedendo a tal fine ogni necessario elemento di giudizio ed effettuando l'ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento delle stesse.

### **Articolo 10**

L'esercizio delle operazioni portuali di cui al 1° comma, dell'art. 16, L. 84/94 e subordinato alla corresponsione di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale la cui identità e modalità di versamento verranno determinati, sentita la Commissione Consultiva, con successivo provvedimento dell'AdSP.

Canone e cauzione devono essere corrisposti anche dalle imprese concessionarie di aree, banchine e pontili onde garantire parità di trattamento tra le imprese concessionarie e quelle non concessionarie.

## **CAPO II SERVIZI PORTUALI**

### **Articolo 11**

Al fine di regolamentare l'eventuale richiesta di espletare "servizi portuali", si determina che nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale:

1. a) Un'impresa già autorizzata ad espletare operazioni portuali ex art. 16. L. 84/94 potrà essere autorizzata ad espletare anche "servizi portuali" sempre che dimostri di possedere una dotazione organica adeguata e distinta da quella esistente per l'espletamento delle operazioni portuali autorizzate, previa istruttoria finalizzata ad accertare la capacità tecnico organizzativa ed il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12; in tal caso se si tratta dello stesso soggetto giuridico, l'impresa dovrà tenere contabilità e bilanci separati.

Inoltre, occorre che l'organico previsto per l'espletamento dei servizi portuali sia separato e distinto da quello delle operazioni portuali; tale separazione dovrà risultare anche nei diversi registri previsti (operazioni e servizi portuali).

- b) Un'impresa già autorizzata ad espletare operazioni portuali ex art. 16. L. 84/94 potrà essere autorizzata ad espletare anche "servizi portuali" direttamente connessi alle operazioni portuali già autorizzate con la stessa dotazione organica esistente, in deroga la precedente punto 1 - a), se dimostra che gli stessi "servizi" vengono espletati in un momento temporalmente diverso da quello delle operazioni portuali (intendendo fasi separate e diverse), e sempre che dimostri di possedere mezzi ed attrezzature idonei.

In tal caso, l'autorizzazione potrà essere rilasciata, sentita la Commissione Consultiva locale del porto in cui intende operare, ferma restando la suddivisione contabile e di bilancio delle due attività (operazioni e servizi portuali).

- c) Un'impresa già autorizzata ad espletare operazioni portuali ex art. 16. L. 84/94 in una specifica e ben definita area demaniale portuale in concessione (terminal, stabilimento, etc.) potrà essere autorizzata ad espletare "servizi portuali" nella stessa area in concessione, sempre che dimostri di possedere un adeguato organico di dipendenti finalizzato ai servizi nonché mezzi ed attrezzature idonei.

- d) Un'impresa già autorizzata ad espletare in autoproduzione (self-handling) operazioni portuali ex art. 16 L. 84/94, potrà anche essere autorizzata ad espletare "servizi portuali" sempre che dimostri un adeguato e specializzato organico di dipendenti finalizzato ai servizi nonché mezzi ed attrezzature idonei.

Le autorizzazioni per i servizi di cui ai precedenti punti 1. b), c) e d) non rientrano nel numero massimo di autorizzazioni da rilasciare, quando le stesse riguardano servizi svolti dalle imprese autorizzate ad espletare operazioni portuali nell'ambito del proprio ciclo operativo con personale già in organico.

Qualora si concretizzassero le ipotesi sopra previste, è necessario che delle attività (operazioni e servizi portuali) espletate dallo stesso soggetto giuridico sia tenuto un

bilancio extracontabile del ramo aziendale inerente la specifica attività, si può poter valutare economicamente le due distinte attività sia per le applicazioni pratiche in tema di determinazione dei canoni

2. Un'impresa non autorizzata ad espletare operazioni portuali ex art. 16. Comma 1, potrà essere autorizzata previa istruttoria finalizzata ad accertare la capacità tecnica organizzativa e finanziaria ed il possesso dei requisiti di cui al successivo art. 12.

## **Articolo 12**

Tutti coloro che intendono svolgere "servizi portuali" nei porti del Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'art. 16 della L. 84/94 e successive modifiche ed integrazioni.

Per conseguire l'autorizzazione o il rinnovo della stessa, gli interessati devono presentare entro il 1° dicembre di ogni anno apposita istanza corredata dalla seguente documentazione, che potrà essere sostituita ai sensi della vigente normativa sull'autocertificazione.

- a) Dichiarazione sostitutiva del certificato del casellario giudiziario e dei carichi penali pendenti del titolare o del legale rappresentante, nonché, in caso di società, degli amministratori, procuratori, institori e dei componenti il collegio sindacale.
- b) Dichiarazione sostitutiva della certificazione di nascita, residenza e cittadinanza del legale rappresentante, nonché, in caso di società, degli amministratori, procuratori, institori e dei componenti il collegio sindacale.
- c) Documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio o, se inferiore, dalla data di costituzione della Società.
- d) Relazione sulla capacità tecnica, organizzativa e finanziaria dell'impresa in riferimento ai servizi che si intendono svolgere, nonché, elenco dei mezzi ed attrezzature di cui l'impresa è dotata con l'indicazione del titolo dell'utilizzo degli stessi (proprietà, affitto, leasing, etc.) corredata anche dai seguenti documenti:
  1. Bilancio relativo all'esercizio precedente, a meno che non si tratti di nuova società, specificazioni in merito alla sola attività relativa ai "servizi portuali";
  2. Conto economico dettagliato riferito alle previsioni dei "servizi portuali" da espletare nell'anno successivo;
  3. Concreti e specifici elementi di valutazione della capacità finanziaria riferiti alle sole attività afferenti i "servizi portuali" in rapporto alle previsioni dell'anno successivo;
- e) Organigramma dei dipendenti, in caso di cooperative dei soci lavoratori, riportante i dati anagrafici, i livelli ed i profili professionali di ciascun dipendente/socio, anche se dirigenti o quadri destinati ad espletare i servizi portuali, nonché la data di assunzione ed il tipo di rapporto di lavoro (tempo indeterminato, determinato, etc.).
- f) Polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero esser arrecati a persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali che prevede un massimale di euro 1.500.000,00 (unmilione cinquecentomila/00) per ogni infortunio/sinistro occorso,
- g) Indicazioni delle tariffe da adottare.
- h) Cauzione pari al doppio del canone annuo a garanzia degli obblighi da inserire nell'autorizzazione da versare presso l'istituto cassiere di questa AdSP. Detta



cauzione può essere sostituita da una polizza cauzionale o fideiussoria bancaria che rispetti i seguenti requisiti:

- Avere la sottoscrizione del rappresentante dell'Ente Fideiussore autenticata dal notaio che dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
- Prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale;
- Garantire l'operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta dall' AdSP del Mare di Sicilia occidentale;
- Essere valida fino allo svincolo della stessa.

i) Documentazione relativa agli obblighi di sicurezza dei lavoratori ed in particolare:

1. Documento di Sicurezza ex art. 4, comma 1, del D.Lvo 272/99. Il suddetto documento, se l'espletamento dei servizi portuali oggetto dell'autorizzazione prevede lo svolgimento di attività all'interno di aziende o attività produttive, deve essere integrato con l'indicazione delle procedure, prescritte dall'art. 26, D.Lvo 81/2008, da adottare coordinatamente con la ditta committente.
2. Attestazione dell'avvenuta trasmissione all'A.S.P. competente per territorio, del sopracitato Documento di Sicurezza.
3. Nelle ipotesi previste dalla Legge ed in relazione all'attività da espletare, elenco dei nominativi dei lavoratori interni alla ditta, incaricati di applicare le misure di prevenzione, lotta contro l'incendio, gestione della emergenza e pronto soccorso.
  - Attestato dell'avvenuta formazione di suddetti lavoratori addetti alle squadre di emergenza.
  - Per gli addetti antincendio, attestato di partecipazione a corso di formazione in conformità a quanto previsto nell'allegato IX al D.M.I. 10-03-1998, n. 64 (suppl. Ord. alla G.U.R. I. 07-04-1998, n. 81) e ss.mm.ii.;
  - Nel caso di affidamento dei suddetti compiti ad impresa esterna, devono essere comunicati gli estremi dell'impresa incaricata con allegati lettera di incarico all'impresa e lettera di accettazione della stessa.
4. Estremi della posizione della Ditta presso gli Enti previdenziali ed Assicurativi:
5. Copia di lettera di comunicazione di assunzione agli enti previdenziali ed Assicurativi e fotocopia del libro matricola. La ditta provvederà ad inviare copia della suddetta documentazione opportunamente aggiornata ogni qual volta avvengano variazioni dell'organico:
6. Elenco degli automezzi e dei mezzi soggetti a controllo e verifica da parte dell'A.S.P. e dell'INAIL con copia dei relativi libretti di verifica e/o certificati di omologazione CE; tali automezzi dovranno recare sulle fiancate od in posizione facilmente visibile, nome ed eventuale logo della Ditta.

Il Dirigente dell'Area Operativa o un suo delegato può richiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa della Ditta.

Nel caso di Società costituite ex novo per l'espletamento dei servizi portuali, quanto richiesto ai punti "e" (organigramma), "f" (polizza assicurativa) ed "i" (documentazione relativa alla sicurezza) potrà anche essere acquisito successivamente al completamento favorevole dell'iter istruttorio previsto, previo impegno, per il richiedente, di adempiere agli obblighi sopracitati; in tal caso, comunque, la Società dovrà esplicitare



dettagliatamente l'organigramma previsto ed il programma temporale di assunzioni e relative modalità.

### Articolo 13

Le autorizzazioni sono rilasciate con provvedimento del Presidente della AdSP entro i limiti numerici che saranno stabiliti annualmente per ogni realtà portuale del network del Mare di Sicilia Occidentale, sentite le Commissioni Consultive locali, competente per territorio ed il **Comitato di Gestione** al fine di assicurare la più ampia concorrenza.

L'eventuale reiezione dell'autorizzazione, debitamente motivata, va notificata al richiedente entro **trenta giorni** dal completamento dell'iter procedurale.

Prima del rilascio dell'Autorizzazione la ditta interessata dovrà versare al cassiere dell'AdSP il canone determinato annualmente dalla medesima AdSP per ogni servizio.

In fase di prima applicazione, il canone viene così determinato:

- Canone annuo fisso pari ad euro 129,11 per autorizzazione, cui si sommerà per ciascuno dei servizi richiesti un canone annuo fisso in base ai seguenti moltiplicatori:
  - o Per ogni servizio individuato ai punti 1,3 e dell'art. 3 del presente regolamento, fattore moltiplicatore 1 (uno): € 129,11 per 1 = € 129,11;
  - o Per ogni individuato ai punti 2,4 e 5 dell'art. 3 del presente Regolamento, fattore moltiplicatore 2 (due) = € 129,11 per 2 = €258,11;
  - o Per il servizio individuato al punto 6 dell'art. 3 del presente Regolamento, fattore moltiplicatore 20 (venti) = € 129,11 per 20 = € 2.582,28;
  
- Canone variabile in base al fatturato da congruare a fine anno sulla base delle risultanze economiche dell'impresa secondo le sottototate misure:
  - a) 1% del fatturato relativo ai servizi portuali espletati per fatturati fino ad euro 50.000,00;
  - b) 0,5% del fatturato relativo ai servizi portuali espletato superiore ad euro 50.000,00.

L'autorizzazione ha normalmente efficacia annuale e, può essere rinnovata, sempreché sia verificata la rispondenza alla normativa vigente in detta fase, anche in relazione alle previsioni del successivo articolo 16 del presente regolamento.

### Articolo 14

L'Autorizzazione può essere oggetto di rinuncia o decadenza senza diritto ad indennizzo. La decadenza può essere dichiarata per le ipotesi previste dall'art. 3, comma 6, del decreto 132/2001 citato in premessa.

L'AdSP si riserva comunque la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi portuali espletati richiedendo al tal fine ogni necessario elemento utile a giudizio ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento degli stessi.

## Articolo 15

L'impresa autorizzata è tenuta:

- All'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di prevenzione degli infortuni, di tutela del lavoro, di igiene, di sanità, in materia doganale e di polizia in genere; al rispetto delle norme tributarie, previdenziali ed assistenziali; al rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e di ogni altra norma che disciplina le attività di impresa di servizi portuali, anche con riferimento, tra gli altri, a quanto previsto dall'art. 17, comma 2, L. 84/94, e dall'art. 4, comma 3, decreto M.T.N. 06-02-2001 n. 132;
- Ad applicare per i dipendenti trattamenti normativi e retributivi non inferiori a quelli previsti dal "contratto collettivo unico nazionale di riferimento – CCNL Porti";
- A conservare per l'intero periodo di validità dell'autorizzazione il livello di capacità tecnica, organizzativa e finanziaria corrispondente a quella documentata al momento della presentazione della domanda;
- A comunicare alla AdSP ogni modifica dell'organico dei dipendenti e dei quadri dirigenziali;
- A soddisfare le richieste dell'AdSP al fine di rilevamento statistici, di studi economici e ricerche di mercato, fornendo ogni informazione che l'AdSP ritenga utile nell'ambito ed al fine della propria attività di controllo;
- A consentire all'AdSP l'effettuazione di ispezioni, controlli, sopralluoghi e quant'altro necessario al fine di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi portuali espletati.

## Articolo 16

L'AdSP, annualmente, sulla base dei dati economici forniti dalle imprese per singoli servizi, potrà, in base alla normativa vigente, rideterminare i servizi portuali di cui all'art. 3 del presente Regolamento ed il numero delle imprese